

COMUNE DI NAPOLI

Regolamento generale di esercizio degli impianti ascensoristici

(Testo approvato con del. Cons. n del)

Premessa Impianti

Capo I Generalità

Art. 1 Disposizioni di carattere generale

Art. 2 Esercente

Capo II Governo degli impianti e del personale

Art. 3 Responsabile dell'Esercizio - Prerogative e Responsabilità

Art. 4 Organico, requisiti, mansioni ed obblighi del personale di manovra

Art. 5 Comportamento degli agenti in servizio verso gli utenti

Capo III Trasporto

Art. 6 Orario di servizio, modifiche e sospensioni

Art. 7 Arresto dell'impianto

Capo IV Manutenzione, verifiche e prove periodiche

Art. 8 Manutenzione impianti

Art. 9 Verifiche e prove periodiche

Art. 10 Visite e prove semestrali a cura del Responsabile d'Esercizio

Art. 11 Visite, prove delle funi e dei freni

Capo V Disposizioni per i viaggiatori

Art. 12 Visite, prove delle funi e dei freni

- AS01 "Ponte di Chiaia": Via Chiaia - Via Nicotera (25 - 41)

- SA02 "Ponte della Sanita'": Via Sanita'-Corso A. di Savoia (47- 71)

in servizio pubblico

Esercente: AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Ente Concedente: REGIONE CAMPANIA

- CAPO I -

GENERALITA'

Art.1

(Disposizioni di carattere generale)

L'esercizio degli impianti dovrà svolgersi con l'osservanza delle vigenti leggi, delle norme tecniche in vigore per gli ascensori, delle norme attinenti alla sicurezza, nonché con le modalità indicate nel presente regolamento generale ed in quelli specifici dei vari impianti.

Il regolamento deve essere a perfetta conoscenza di tutti gli addetti all'esercizio degli impianti; le disposizioni riguardanti il trasporto dei viaggiatori devono essere esposte in maniera ben visibile al pubblico.

La sorveglianza sull'esercizio compete:

-per quanto riguarda la sicurezza: all'Ufficio Speciale per i Trasporti ad Impianti Fissi della Campania (U.S.T.I.F.)

-per quanto riguarda la regolarità: alla Regione Campania.

I funzionari di vigilanza dei predetti organi hanno libera circolazione sugli impianti per gli accertamenti e le attribuzioni di loro competenza.

Il presente regolamento sarà inviato per conoscenza all'U.S.T.I.F. di Napoli .

Art. 2

(Esercente)

Compiti del Comune di Napoli, quale esercente degli impianti:

1) Essere provvisto di mezzi necessari per assicurare l'espletamento del servizio e per eseguire l'ordinaria manutenzione degli impianti e delle relative apparecchiature: tale funzione può anche essere affidata ad impresa esterna specializzata a seguito di pubblica gara.

2) Provvedere alla nomina del Responsabile dell'Esercizio, ai sensi di quanto disposto dall'art. 89 del D.P.R. 11/7/80 N°753 e di quanto esplicitato nel "Disciplinare per l'affidamento degli incarichi e per la remunerazione del personale tecnico ed amministrativo occorrente per l'esercizio e la manutenzione degli impianti ascensoristici pubblici di proprietà del Comune di Napoli" di cui il presente regolamento è parte.

3) Attribuire al predetto Responsabile dell'Esercizio i poteri e gli strumenti per l'effettivo governo del servizio di trasporto ivi compreso, in particolare, quello di dare il proprio benestare sull'assegnazione di personale all'esercizio e sul conferimento e la variazione delle relative mansioni.

4) Dotare la direzione tecnica ed amministrativa del personale, delle attrezzature e dei materiali occorrenti al corretto e sicuro svolgimento dell'esercizio secondo le richieste del Responsabile dell'Esercizio ed in conformità a quanto scaturisce dalla normativa vigente, dal citato disciplinare, dal presente regolamento generale e dai regolamenti particolari degli impianti.

5) Provvedere, anche mediante l'affidamento ad impresa esterna specializzata a seguito di pubblica gara, e/o a professionisti esterni, alle necessità derivanti dalle revisioni speciali e generali e dalla scadenza della vita tecnica degli impianti (D. M. 2/1/85 N° 23), nonché ai lavori di manutenzione e di ammodernamento concernenti la sicurezza e la regolarità dell'esercizio, richiesti dal Responsabile dell'Esercizio.

6) Rispettare i contratti collettivi di lavoro, le leggi sociali e quelle sulla prevenzione degli infortuni e sicurezza sul lavoro.

Vigilare sugli adempimenti cui il personale è tenuto, ai sensi dell'art. 10 del DPR 11/7/80 N°753, applicando, in caso di inosservanza, le sanzioni disciplinari stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.

8) Provvedere alle permanenti coperture assicurative per i viaggiatori e per il personale.

9) Fornire all'autorità di vigilanza i dati statistici richiesti

- CAPO II -

GOVERNO DEGLI IMPIANTI E DEL PERSONALE

Art. 3

(Responsabile dell'Esercizio - Prerogative e Responsabilità)

I) Al governo degli impianti, che il D.M. 5/6/85 N°1533 classifica di categoria "C", deve essere preposto un "Responsabile dell' Esercizio", in possesso della specifica abilitazione prevista dal citato D.M. N° 1533 e rilasciata dal Ministero dei Trasporti U.S.T.I.F. di Napoli, ai sensi di quanto disposto dall'art. 89 del D.P.R. 11/7/80 N°753 e di quanto esplicitato nel "disciplinare per l'affidamento degli incarichi e per la remunerazione del personale tecnico ed amministrativo occorrente per l'esercizio e la manutenzione degli impianti ascensoristici pubblici di proprietà del Comune di Napoli" di cui il presente regolamento è parte.

Il R. d'E., se dipendente comunale, non potrà svolgere altre mansioni inerenti la sicurezza di impianti non comunali, salvo che non ne sia esplicitamente e per iscritto autorizzato dall'Amministrazione Comunale

In ogni caso dovranno essere rispettati i dettami dell'art. 15 del D.M. 5/6/85 N° 1533.

II) A norma dell'art. 91 del D.P.R. 11/7/80 N°753, relativamente all'esercizio degli impianti in oggetto, il Responsabile dell'Esercizio rappresenta l'Amm.ne presso gli organi di vigilanza dello Stato, della regione e degli enti locali territoriali e risponde dell'efficienza del servizio ai fini della sicurezza e della regolarità.

A tali effetti, in particolare, cura l'osservanza delle leggi e dei regolamenti riguardanti l'esercizio stesso, delle disposizioni contenute negli atti di concessione, nonché delle prescrizioni impartite dai competenti uffici della M.C.T.C., della Regione Campania e del Comune di Napoli, secondo le rispettive attribuzioni e risponde verso detti organi per tutte le trasgressioni ed irregolarità che si dovessero verificare nell'esercizio.

III) Al R. d'E. vengono attribuiti dall'esercente Comune di Napoli i poteri e gli strumenti per l'effettivo governo del servizio ivi compreso, in particolare quello di dare il proprio benessere sull'assegnazione di personale all'esercizio e sulla variazione delle relative mansioni.

IV) Il R. d'E. ha l'obbligo di risiedere nel territorio del Comune di Napoli o di uno dei Comuni con esso confinanti, salvo motivata deroga accordata dallo U.S.T.I.F. e dagli organi regionali. Egli deve comunque essere reperibile nei periodi di attività degli impianti.

V) Per l'eventualità di una sua temporanea assenza o impedimento, il R. d'E. deve, preliminarmente nominare, all'interno dell'Amm.ne, un sostituto di sua fiducia e di pari titolo professionale, previo benessere del Comune di Napoli, al quale saranno corrisposte, pro tempore, le indennità pertinenti al R. D'E., senza che il tutto comporti oneri aggiuntivi per l'Amm.ne.

Di volta in volta verrà redatto apposito verbale di consegna con la precisazione dei particolari adempimenti che devono essere espletati dallo stesso sostituto.

Il R. d'E. risponde della scelta del suo sostituto anche per gli effetti dell'idoneità professionale e della capacità della persona nominata.

Della nomina del proprio sostituto, il R. d'E. darà tempestiva comunicazione scritta all'U.S.T.I.F. e ai competenti uffici regionali e comunali, allegando la dichiarazione con la quale la persona proposta accetta espressamente l'incarico.

VI) Il R. d'E. è responsabile dell'effettuazione delle verifiche e prove funzionali periodiche secondo le modalità e frequenze disposte dalle vigenti leggi e/o regolamenti.

VII) Qualora sorgano dubbi sul permanere delle necessarie condizioni di sicurezza, il R. d'E. è tenuto a sospendere immediatamente l'esercizio, dandone contestuale comunicazione agli Uffici della M.C.T.C., regionali e comunali e disponendo le opere e/o le modifiche necessarie al ripristino delle condizioni di sicurezza.

VIII) Qualora si verificassero incidenti interessanti la sicurezza e la regolarità dell'esercizio, il R. d'E. deve darne immediata comunicazione telegrafica ai competenti uffici della M.C.T.C., regionali e comunali.

Successivamente, entro cinque giorni dall'accaduto deve inviare ai predetti uffici un rapporto sull'incidente, con indicazione dei provvedimenti eventualmente adottati o con proposte circa quelli da adottare.

Per gli incidenti dai quali siano derivati danni alle persone, entro i successivi cinque giorni, deve disporre l'espletamento di una inchiesta invitando ad intervenire i predetti uffici.

IX) Il R. d'E. è tenuto ad adottare i provvedimenti necessari per la prevenzione degli infortuni sul lavoro in relazione a quanto stabilito dalla vigente normativa in materia.

X) La gestione del personale tecnico assegnato agli impianti, il riconoscimento delle specifiche idoneità alle mansioni, la turnazione, le sedi e gli orari di servizio, la sorveglianza, sono disposti e regolati dal R. d' E. che per queste mansioni si avvale della collaborazione di personale amministrativo assegnatogli dall'Amministrazione Comunale (responsabile amministrativo, sorveglianti del personale addetto).

In particolare compete al R. d'E.:

1) abilitare gli agenti addetti alle mansioni interessanti la sicurezza dell'esercizio, secondo quanto previsto dalle apposite norme;

2) curare l'aggiornamento professionale degli agenti;

3) comunicare all'U.S.T.I.F. nonché ai competenti uffici regionali e comunali l'elenco nominativo degli agenti in servizio con gli estremi delle rispettive abilitazioni e l'indicazione delle mansioni assegnate, rendendo nota altresì alle suddette autorità ogni variazione per nuove abilitazioni, per assunzioni o cessazioni dal servizio;

4) rendere note al personale le proprie disposizioni mediante ordini di servizio.

Nel caso gli venga segnalata l'assenza del numero minimo di agenti presenti, previsti nel turno di servizio, provvederà a sospendere il servizio e ad adottare possibili provvedimenti contingibili che possano consentire la ripresa dell'esercizio;

5) stabilire i turni di servizio per i diversi agenti, in armonia con i contratti di lavoro;

6) controllare il corretto espletamento delle mansioni alle quali sono addetti i singoli agenti durante il servizio e nel corso delle operazioni di manutenzione, nonché controllare anche l'osservanza dell'orario di servizio ed il corretto comportamento del personale nei confronti del pubblico;

7) trasmettere all'Esercente le eventuali osservazioni sul personale in servizio e conservare la documentazione di ogni singolo agente.

Ha facoltà di esonerare dall'esercizio, mediante ordine scritto, da trasmettere all'Esercente, il personale che giudichi non più idoneo all'espletamento delle rispettive mansioni, eventualmente trasferendo lo stesso ad altre mansioni nell'ambito degli impianti, ai sensi di quanto stabilito dall'art.91,2° comma del D. P. R. n°753/80;

8)disporre un programma di lavoro per dar corso agli interventi di manutenzione straordinaria, di rifacimento, di adeguamento tecnico degli impianti ritenuti necessari ai fini della prosecuzione dell'esercizio in condizione di sicurezza, a mezzo della Impresa appaltatrice, sovrintendendo alle operazioni di manutenzione particolare o periodica. In particolare è tenuto ad emanare direttamente e tempestivamente le disposizioni del caso, ad assumere le relative iniziative ad adottare le opportune misure atte a garantire ed a ripristinare la sicurezza e la regolarità dell'esercizio, oppure a sospendere il servizio, se ritenuto necessario, nelle seguenti circostanze:

- in caso di particolari eventi che possono comportare pericoli per i viaggiatori, per il personale e per l'impianto,

- in occasione di speciali esigenze di traffico;

facoltativamente vietare il trasporto di persone che, a suo insindacabile giudizio, possano arrecare pregiudizio alla sicurezza e/o alla regolarità del servizio ai sensi degli artt. 30-31-32 del D.P.R. n°753/80;

10) provvedere, in occasione delle revisioni speciali e generali oppure in qualsiasi momento, ove sorga qualche dubbio sulla buona condizione ed efficienza, alla verifica dello stato delle funi mediante esame a vista e/o mediante idonei controlli non distruttivi (esame magnetoadдукtivo) con apparecchiature ed operatori specializzati.

11) provvedere all'effettuazione di verifiche periodiche dello stato degli organi e delle strutture contro la cui rottura non esistono, sugli impianti, efficaci accorgimenti atti a tutelare la sicurezza dei viaggiatori e del personale di manovra;

12) effettuare in qualsiasi momento, a proprio giudizio oppure su segnalazione del personale o del Responsabile della manutenzione, controlli e verifiche sugli impianti allo scopo di accertare il permanere della sicurezza e della regolare funzionalità degli impianti, nonché la pronta e completa disponibilità ed il buono stato delle apparecchiature di soccorso;

13) curare, con ogni diligenza, le annotazioni e le registrazioni prescritte dalle norme tecniche e dal presente regolamento;

14) provvedere a redigere le disposizioni interne di cui all'art.102 del D.P.R n°753/80, tenendo conto delle esigenze degli impianti, delle condizioni fissate dal progettista, delle modalità di esercizio prescritte dalla Commissione che ha provveduto alla effettuazione delle verifiche e prove funzionali o dall' Ufficio periferico dell' U.S.T.I.F. o dai competenti Organi regionali. Presentare le eventuali proposte di modifica per adeguare il presente Regolamento alle mutate esigenze tecniche di servizio;

15) fissare le modalità per la manutenzione delle funi, delle cabine, delle apparecchiature e delle strutture, sentite le ditte costruttrici;

16) riferire al competente Ufficio U.S.T.I.F., su tutte le questioni di ordine tecnico riguardanti gli impianti, ed in particolare sulle proposte di modifiche, aggiornamenti ed adeguamenti;

17) in occasione delle verifiche semestrali, speciali o generali, sovrintendere alle verifiche e prove, assicurandosi dell' avvenuta comunicazione preventiva al competente Ufficio periferico U.S.T.I.F. ed ai competenti Organi regionali, trasmettendo copia del verbale e delle conclusioni ai predetti uffici oltre che all' Amm.ne Comunale;

18) sovrintendere alle operazioni di manutenzione straordinaria ed ai lavori di maggior importanza o complessità.

Art.4

(Organico, requisiti, mansioni ed obblighi del personale di manovra)

L'esame per l'accertamento delle capacità tecniche del personale di manovra per l'espletamento delle mansioni ad esso affidate viene effettuato, con l'eventuale partecipazione di funzionari del competente U.S.T.I.F., dal R. d'E., dopo un congruo periodo di addestramento e di tirocinio.

Il R. d'E. provvede a dare tempestiva comunicazione della data fissata per l'esame di cui innanzi all' U.S.T.I.F., nonché ai competenti organi regionali

Gli addetti alla manovra debbono possedere il titolo di studio almeno di licenza di scuola media inferiore, salvo deroghe particolari autorizzate dalla M.C.T.C., buona condotta civile e

morale, nonché i requisiti fisici richiesti per il conseguimento della patente di guida della categoria " D "; ciò ai sensi della circolare del 3/7/73 attuativa del D.M. 30/12/71 n°4811 /72 . 50.

Tali dipendenti dovranno sottoporsi ogni 5 anni alla visita di controllo per l'accertamento del permanere dei requisiti fisici necessari per l'espletamento delle funzioni affidate , a cura e spesa dell' Amm.ne presso strutture a ciò abilitate.

La perdita dei requisiti comporta la revoca del riconoscimento dell'idoneità dell'agente ed il conseguente trasferimento ad altro servizio.

L'esercente deve essere sempre provvisto del personale necessario all'esercizio dell'impianto, ai fini della sicurezza e della regolarità, tenuto conto delle caratteristiche dell'orario giornaliero e dei periodi di attività degli impianti.

Il numero di agenti necessario all'esercizio degli impianti è riportato nei singoli Regolamenti speciali.

Gli agenti addetti agli impianti presiederanno le stazioni superiori ed inferiori tenendo sotto controllo le operazioni di ingresso ed uscita dei viaggiatori ed il funzionamento di ciascuna coppia di cabine.

Durante il proprio turno di servizio ciascun agente deve:

1. azionare il sistema per la salita e discesa dell'ascensore;
2. prima dell'apertura degli impianti accertarsi che sia presente il numero minimo di operatori previsto. In caso di insufficienza darne immediata informazione al R. d' E. per i provvedimenti di competenza;
3. In tutti i casi in cui intervenga una riduzione di personale presente, rispetto a quello stabilito, provvedere a darne tempestiva informazione telefonica al R. d'E.;
4. Prima dell'apertura degli impianti ed all'inizio di ogni turno, effettuare le prove di corsa a vuoto e verificare l'efficienza dei sistemi di sicurezza e delle luci di emergenza;
5. Rimanere sul posto di lavoro a lui assegnato dal quale non si potrà allontanare prima della fine del proprio turno di servizio o prima che si sia provveduto alla sua sostituzione;
6. Sorvegliare la stazione a lui affidata ed attuare gli interventi di soccorso;

7. Provvedere ad arrestare l' impianto in caso di guasto o di anomalità di funzionamento o in caso di necessità dandone tempestiva informazione telefonica al R. d'E.

8. Impedire agli estranei l'accesso al locale macchina .

9. Procedere alle operazioni di recupero degli occupanti delle cabine che, per avarie meccaniche o elettriche, si dovessero arrestare lungo il vano corsa, operando secondo le istruzioni di cui al successivo art.7.

10. Curare l'ordine, l'efficienza e la dignità degli impianti, segnalando carenze di pulizia o necessità di manutenzione al R. d'E.

Art.5

(Comportamento degli agenti in servizio verso gli utenti)

Gli agenti in servizio:

1. Sono tenuti ad usare un comportamento corretto verso i viaggiatori, evitando con essi qualsiasi discussione ed eventualmente invitandoli a presentare reclamo secondo le modalità previste all'art.12/6

2. Debbono richiamare l'attenzione dei viaggiatori sull'osservanza delle istruzioni riportate nei cartelli indicatori ed avvisi posti nelle stazioni. In caso di trasgressione devono richiedere l'eventuale intervento dei VV.UU. o delle forze dell'ordine.

3. Debbono indossare la divisa, ove questa sia stata assegnata, ed avere un abbigliamento decoroso, completato dal cartellino di contrassegno con fotografia fornito dall ' Amm / ne.

CAPO III

TRASPORTO

Art. 6

(Orario di servizio, modifiche e sospensioni)

A) Il servizio per il pubblico è gratuito.

B) Il servizio di trasporto osserverà il seguente orario:

Ponte della Sanità

giorni feriali : dalle ore 7.00 alle ore 21.00

Domenica : dalle ore 7.00 alle ore 14.00

giorni festivi : chiuso

Ponte di Chiaia

giorni feriali : dalle ore 7.00 alle ore 21.00

giorni festivi : chiuso

Per particolari esigenze temporanee di servizio gli orari così stabiliti potranno essere modificati su disposizione del Sindaco.

Il funzionamento degli impianti deve essere particolarmente seguito dal R. d'E. e dagli addetti, ciascuno secondo le specifiche competenze, al fine di avere, in ogni momento, piena garanzia che tutti gli organi dell'impianto siano in ordine e che tutto funzioni in condizioni di sicurezza.

Nessuna modifica può essere apportata al funzionamento dell'impianto che non sia stata preventivamente autorizzata a seguito di N.O. rilasciato dall'U . S. T. I. F.

Il servizio deve essere sospeso, a cura del personale di manovra, quando si verificano guasti dandone immediata informazione telefonica al R. d'E .

Qualora l'U.S.T.I.F. accerti, durante l'esercizio, deficienze che modifichino le condizioni di sicurezza preesistenti alla prima apertura dell'impianto, il R. d'E. è tenuto a ripristinarle al più presto; qualora le deficienze siano tali da costituire pregiudizio per la pubblica incolumità, l'esercizio è sospeso ai sensi del DPR 753/80.

Art.7

(Arresto dell'impianto)

- In caso di mancato funzionamento dell'impianto il personale di turno deve:

1. Assicurarsi dell'erogazione di F. M., controllando l'interruttore generale e l'interruttore differenziale.

2. Assicurarsi della chiusura delle porte.

3. Assicurarsi che l'inconveniente non sia dovuto a cause banali facilmente eliminabili .

In tutti gli altri casi avvertire immediatamente il R. D'E.

- Qualora nelle cabine ferme fuori piano fosse rimasto

qualche passeggero, effettuare la manovra di salvataggio secondo le direttive impartite specificatamente per ogni impianto.

CAPO IV

MANUTENZIONE, VERIFICHE E PROVE PERIODICHE

Art. 8

(Manutenzione impianti)

Per ogni impianto nei regolamenti specifici è redatto un programma generale di manutenzione e di ispezione delle varie parti, sia meccaniche che elettriche, comprendente tutte le notizie e prescrizioni fissate dai costruttori.

Art. 9

(Verifiche e prove periodiche)

L'addetto alla manutenzione dovrà procedere, con la periodicità prevista dalle vigenti norme, alla visita della fune e dei suoi attacchi, delle cabine e dei contrappesi, del complesso degli organi di sicurezza e di segnalazione nonché degli apparati citofonici .

Sempre a cura dell'addetto alla manutenzione dovranno essere inoltre minutamente visitati i vari meccanismi dell'impianto per assicurarsi del loro regolare funzionamento con particolare riguardo ai freni.

I risultati delle verifiche saranno annotati nell'apposito registro.

Prima di iniziare il servizio sarà sempre eseguita una corsa a vuoto.

Periodicamente saranno inoltre rilevate a cura della manutenzione le eventuali rotture dei fili e le loro posizioni rispetto a punti fissi segnati sulla fune.

Art. 10

(Visite e prove semestrali a cura del R. d'E.)

Ogni semestre, e sempre in occasione del cambio delle funi o del loro raccorciamento, dovrà eseguirsi una visita accurata a tutto l'impianto, cioè alle funi ed ai loro attacchi, ai meccanismi motori, alle cabine, ecc., onde accertare l'efficienza dei vari organi con particolare riguardo a quelli che interessano la sicurezza, così come previsto dalle vigenti norme e con riferimento ai diversi tipi di impianto.

Di tali visite sarà dato preventivo avviso all' U.S.T.I.F., al Servizio Regionale Trasporti ed alla Amm.ne perché, ove lo credano opportuno, possano disporre la partecipazione di funzionari tecnici.

I risultati di tali visite saranno verbalizzati e copia di tali verbali saranno inviati al Servizio Regionale Trasporti, all' U.S.T.I.F. ed all' Amm.ne.

Art. 11

(Visite, prove delle funi e dei freni)

Nelle visite periodiche per l'accertamento delle condizioni delle funi, eseguite secondo le modalità e la periodicità di cui al precedente capo IV- Artt. 9-10, deve procedersi all'esame esterno per il rilievo dei fili rotti visibili e, quando previsto, l'esame interno a mezzo di apparecchio magnetoscopico. Se del caso, la fune sarà sostituita con altra di uguali caratteristiche già collaudata secondo le prescrizioni del D.M. 5/6/86 n° 1175.

- Le funi che mostrano degrado o logoramento evidenti o numero eccessivo di fili rotti debbono essere sostituite. Nel caso di incertezza sulla necessità di sostituire le funi portanti, queste debbono essere sostituite quando nel tratto più deteriorato, in una lunghezza uguale a 10 diametri della fune per funi con sei trefoli ed a 8 diametri per funi con otto trefoli, i fili rotti visibili abbiano una sezione complessiva maggiore del 10% sulla sezione metallica totale della fune.

- Il registro delle funi, tenuto a cura del Responsabile di Esercizio, deve contenere tutte le indicazioni utili relative a ciascuna fune ed in particolare le seguenti:

- Tipo e formazione, diametro, passo dei fili nel trefolo e passo del trefolo nella fune, carico addizionale, caratteristiche particolari;

- Copia del certificato di collaudo;

- Copia dell'autorizzazione per la messa in opera;
- Tensione massima di lavoro e grado di sicurezza, rapporti di avvolgimento;
- Numero massimo di rotture dei fili esterni che comportano la sostituzione della fune e relativa lunghezza di riferimento;
- Sistema di attacco;
- Osservazioni particolari, allungamento misurato dalla messa in servizio, accorciamento, ingrassaggi effettuati e tipo di lubrificante adottato, verbale delle visite periodiche.

CAPO V

DISPOSIZIONI PER I VIAGGIATORI

Art. 12

(Obblighi e divieti)

1. I viaggiatori devono disporsi in fila ordinatamente e l'ordine di precedenza per la salita sarà quello di presentazione alla partenza.
2. Ai viaggiatori è vietato parlare agli agenti tranne che per necessità di servizio o per richiedere informazioni.
3. I viaggiatori sono tenuti a rispettare le istruzioni indicate dagli appositi cartelli affissi nelle stazioni, le norme emanate dalle autorità competenti e le disposizioni che, al fine di evitare incidenti, vengono impartite agli agenti in servizio.
4. Al viaggiatore è vietato:
 - Trasportare bagagli di grosse dimensioni;
 - Trasportare animali che non siano di piccola taglia;
 - Depositare negli atri delle stazioni o trasportare nelle cabine materiali esplosivi, infiammabili o nocivi;
 - Manomettere i dispositivi di segnalazione, di sicurezza e di illuminazione esistenti nelle stazioni o all'interno delle cabine;
 - Imbrattare o comunque danneggiare i locali delle stazioni, gli impianti e le cabine;

- Mantenere un comportamento scorretto che possa arrecare danno o molestia agli altri viaggiatori o pregiudicare la sicurezza e la regolarità del servizio;

- Fumare all'interno delle cabine o delle stazioni;

- Intralciare il movimento degli invalidi e dei portatori di handicap

5. Gli eventuali reclami dei viaggiatori riguardanti il servizio devono essere inviati al Sindaco del Comune di Napoli con le generalità e l'indirizzo preciso del reclamante.

6. Le disposizioni relative ai viaggiatori di cui al presente capo V devono essere portate a conoscenza del pubblico mediante appositi cartelli.

7. I trasgressori delle disposizioni indicate nei cartelli affissi, e la cui inosservanza può recare serio pregiudizio all'incolumità degli altri viaggiatori o danno agli impianti, saranno perseguiti ai sensi del titolo II ed in particolare dell' Art. 18 del D. P. R. 11/7/80 n° 753.

Per l'accertamento delle contravvenzioni sono competenti gli ufficiali, gli agenti, ed i funzionari di cui all' Art. 71 del D. P. R. 11/7/80 n° 753.

IL RESPONSABILE DI ESERCIZIO

(Ing. Salvatore Tedesco)

IL DIRIGENTE

(Ing. C. Buono)